



COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10720 5
DELIBERAZIONE N. 19	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RIBONI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	Presente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Presente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Presente
LUCINI ZAVERIO	CONSIGLIERE	Presente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
BIGNAMINI ENNIO	CONSIGLIERE	Presente
ERIBERTO		
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PARISI ULDARICO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti	11
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

PRESO ATTO che:

- A seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023, operato dal decreto ministeriale del 19/04/2023, il Consiglio comunale, nella seduta del 21 aprile 2023, ha approvato il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 15 del 21/04/2023;
- Conseguentemente, nella medesima seduta consiliare, è stata differita anche la conferma delle aliquote IMU 2023, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 12 del 21/04/2023;
- Si è ritenuto di dare seguito alle decisioni del Consiglio comunale sopra riportate, per ragioni tecniche legate alla necessità di inserire nei documenti di programmazione:
 - Previsioni più puntuali riguardanti alcune entrate da trasferimenti pubblici e privati;
 - I dati definitivi dei residui e della cassa, risultanti dal riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31/03/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2022 come da seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti (art. 1, comma 751, L. 160/2019)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

VISTO il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/07/2020;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751: fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato) e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

DATO ATTO che, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in

cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 255.000,00 per l'anno 2023.

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mediante riconferma delle aliquote indicate in premessa;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Rozza), contrari n. 0 resi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare e riconfermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti (art. 1, comma 751, L. 160/2019)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023;

3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2023-2025 al fine di limitare la gestione in esercizio provvisorio

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Rozza), contrari n. 0 resi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.05.2023

Delibera N° 19

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TAGLIETTI MARIA ASSUNTA

Li, 29.05.2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taglietti Maria Assunta

Li, 29.05.2023

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale

F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI', 31.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alesio Massimiliano